

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/428 DELLA COMMISSIONE
del 12 luglio 2018

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto concerne le norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 75, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione ⁽²⁾ prevede norme dettagliate di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 autorizza la commercializzazione di imballaggi di peso netto pari o inferiore a 5 kg contenenti miscugli di diverse specie di ortofrutticoli. Al fine di garantire la correttezza degli scambi e di rispondere alle esigenze di taluni consumatori dei miscugli, è opportuno che si applichino le medesime regole per gli imballaggi contenenti diverse specie di frutta e per quelli che contengono diverse specie di ortaggi.
- (3) Dal 2013 al 2017 il gruppo di lavoro sulle norme di qualità dei prodotti agricoli, istituito presso la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE), ha riveduto le norme UNECE per mele, agrumi, kiwi, lattughe, indivie ricce e scarole, pesche e pesche noci/nettarine, pere, fragole, peperoni, uva da tavola e pomodori. Onde evitare inutili ostacoli agli scambi, è opportuno che le norme generali e specifiche di commercializzazione per gli ortofrutticoli di cui al regolamento (UE) n. 543/2011 siano allineate alle nuove norme UNECE.
- (4) In particolare, le norme UNECE comportano l'obbligo d'indicare il codice ISO 3166 (alpha) del paese/della zona del paese in combinazione con il codice che rappresenta l'imballatore o lo speditore se l'imballatore o lo speditore ha un indirizzo in un paese diverso dal paese di origine dei prodotti. Tale obbligo dovrebbe essere inserito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 543/2011.
- (6) Per dare agli operatori il tempo di adeguarsi alle nuove prescrizioni relative al codice del paese, è opportuno autorizzarli fino al 31 dicembre 2019 a servirsi dei codici che rappresentano l'imballatore o lo speditore, attualmente rilasciati o riconosciuti da un servizio ufficiale,

⁽¹⁾ G.U. L. 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (G.U. L. 157 del 15.6.2011, pag. 1).

